



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

SERVIZIO 5 - TASSA AUTOMOBILISTICA

Via Notarbartolo 17, 90141 - Palermo

dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it

Istruzioni per la presentazione di istanza ai fini del riconoscimento delle esenzioni ex articolo 7 comma 4 l.r. 9/2020.

Le presenti istruzioni sono state emanate secondo le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 429 del 9/10/2020

A seguito della modifica normativa disposta dall'articolo 5 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23, il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è così riformulato:

“È prevista, per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro che risultino intestatari dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge”.

1. Soggetti beneficiari

Potranno beneficiare dell'esenzione i proprietari con reddito non superiore a 15.000,00 euro, che risultino al P.R.A. intestatari alla data del 14 maggio 2020, di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 o, in caso di immatricolazione successiva, di autovetture con numero di kw non superiore a 53.

Per reddito deve intendersi quello che concorre alla formazione del reddito complessivo del proprietario dell'autovettura, e cioè i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati (se locati), i redditi fondiari.

A questi redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche alcuni redditi fiscalmente esenti. Vale a dire:

- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni;
- le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi” e per “nuove iniziative produttive”;
- il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della c.d. “cedolare secca”.

Non rientrano invece nel conteggio del reddito complessivo:

- i redditi esenti (ad es. i proventi percepiti dai venditori c.d. porta a porta);

- i redditi assoggettati a tassazione separata, anche per opzione (ad es. la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad es. i redditi da capitale derivanti da partecipazione non qualificata).

Il reddito sopra definito è rilevabile dai seguenti modelli riferiti all'ultima dichiarazione presentata:

- mod. CU parte B dati fiscali - somma degli importi di cui ai relativi punto 1 e punto 2 più eventuali altri redditi;
- mod. 730 : Dichiarazione dei redditi, rigo 11 e rigo 15, prospetto di liquidazione mod.730
- mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1 (Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

I soggetti, non tenuti a presentare la dichiarazione secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/chi-e-esonerato-dalla-presentazione-della-dichiarazione>, dichiarano il proprio reddito sulla base della definizione di reddito sopra descritta.

E' obbligatorio fornire l'informazione sul reddito. Le istanze in cui risulta omissivo l'importo del reddito saranno scartate (indicare il reddito anche se è pari a zero).

I soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo auto per l'anno di imposta 2020 possono comunque presentare l'istanza di esenzione in oggetto e chiedere il contestuale rimborso, indicando gli estremi del pagamento e le modalità per l'accredito delle somme.

2. Data di presentazione istanze

Le istanze devono essere compilate e presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente dalle ore 09:00 di giorno 21 ottobre 2020 sino e non oltre le ore 23.59 del 05 novembre 2020.

Le istanze presentate fuori dai suddetti termini verranno automaticamente rigettate.

3. Modello e modalità di presentazione dell'istanza

Per presentare l'istanza il soggetto richiedente– proprietario dell'autovettura deve:

1. collegarsi al sito internet <https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato>
2. compilare il format predisposto inserendo i dati richiesti;
3. dopo aver controllato la correttezza delle informazioni inserire salvare e stampare l'istanza;
4. il sistema genererà l'istanza con il codice identificativo attribuito alla pratica in formato pdf, da sottoscrivere con firma digitale o olografa, i cui contenuti non devono essere modificati pena l'esclusione. In caso di firma digitale il documento digitale restituito dal software di firma costituisce istanza. In caso di firma olografa (firmata di proprio pugno dal richiedente) l'istanza generata dal sistema deve essere stampata, firmata e scansionata in formato pdf ai fini dell'invio;
5. L'istanza di cui al punto 4 unitamente ad una copia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario dell'autovettura in formato pdf, devono essere trasmessi, esclusivamente via pec intestata al richiedente o ad un suo delegato, all'indirizzo PEC esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it (la dimensione complessiva degli allegati alla PEC non deve essere superiore a 5MB)

Non saranno accettate le istanze presentate con PEC istituzionali (es. quelle con estensione @pec.gov.it, @pec.aci.it, @certmail.regione.sicilia.it).

6. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato, a pena di esclusione, soltanto il codice identificativo della pratica di cui al punto 4.

NOTA BENE: Il codice identificativo è elemento essenziale e deve essere riportato correttamente nell'oggetto della PEC da inviare, in assenza del codice o in presenza di un codice

errato l'istanza sarà scartata e occorrerà procedere all'invio di una nuova PEC, avente medesimo contenuto (cfr. punto 5) e ad oggetto il corretto numero identificativo.

Non verranno valutate le istanze inviate a indirizzi PEC diversi da quello sopra specificato.

Si precisa che la compilazione del solo format senza l'invio della PEC di cui al punto 5 non costituisce presentazione dell'istanza.

L'istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della consegna della PEC che riporta nell'oggetto l'identificativo della pratica digitato correttamente e completo degli allegati debitamente compilati e firmati. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate ai punti precedenti.

Nel caso in cui dopo avere compilato l'istanza con l'attribuzione del numero di pratica, l'utente riscontra la presenza di dati errati o incompleti deve compilare un nuovo format con l'attribuzione di un nuovo numero di codice identificativo della pratica e trasmetterlo con le medesime modalità di cui al punto 5. Nell'ipotesi di invio di più istanze per la medesima autovettura, si terrà conto esclusivamente dell'ultima istanza inviata. A tal fine farà fede la data e l'ora della ricevuta di consegna della PEC.

Nel caso di richiesta di esenzione per più autovetture intestate allo stesso soggetto è necessario inviare un'istanza per ogni autovettura.

4. Reperibilità modello

Il facsimile del modello è reperibile al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areetematiche/PIR_Tassaauto/PIR_Esenzione_2020/PIR_EsenzionePrivati

NOTA BENE: il modello rappresenta un facsimile da non utilizzare per la presentazione dell'istanza.

4. Pubblicazione delle graduatorie

Entro i venti giorni successivi dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, è comunicata, tramite pubblicazione sul sito:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areetematiche/PIR_Tassaauto/PIR_Esenzione_2020 l'elenco delle istanze ammesse e non ammesse all'esenzione bollo auto 2020 con l'indicazione del numero identificativo di pratica. La pubblicazione avrà valore di notifica. I soggetti non ammessi al beneficio potranno assolvere al pagamento del bollo auto per l'anno di imposta 2020 senza sanzioni ed interessi entro il 30/12/2020 (Art.7 comma 2 L.R.9/2020)

5. Disposizioni finali

Ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R.445/2000 non sono richiesti in fase di presentazione dell'istanza i documenti di cui l'Amministrazione sia già in possesso.

I controlli sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito.

L'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti previsti nell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n.9/2020.